

**Ordinanza
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
(Ordinanza FUSC)**

del 15 febbraio 2006 (Stato 21 febbraio 2006)

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 931 capoversi 2^{bis} e 3 del Codice delle obbligazioni¹,
ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1

Il *Foglio ufficiale svizzero di commercio* (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l'artigianato e l'industria.

Sezione 2: Contenuto

Art. 2 Comunicazioni prescritte dalla legge

Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche seguenti:

- a. registro di commercio;
- b. fallimenti;
- c. concordati;
- d. esecuzioni;
- e. diffide ai creditori;
- f. titoli smarriti;
- g. acquisti pubblici;
- h. controllo metalli preziosi;
- i. bilanci;
- j. altre pubblicazioni legali.

Art. 3 Comunicazioni non prescritte dalla legge

¹ Comunicazioni non prescritte dalla legge possono essere pubblicate nel FUSC se il loro contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell'amministrazione, del commercio, dell'artigianato o dell'industria.

² Il FUSC prevede la rubrica Infoservice per la pubblicazione di siffatte comunicazioni.

Art. 4 Annunci delle imprese

¹ Gli annunci delle imprese sono pubblicati nella rubrica relativa.

² L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è competente per la gestione di tali annunci.

Sezione 3: Editore**Art. 5**

Il FUSC è pubblicato dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

Sezione 4: Modalità di pubblicazione e versione facente fede**Art. 6** Frequenza di pubblicazione

¹ Il FUSC è pubblicato ogni giorno dal lunedì al venerdì e reca la data del giorno di pubblicazione.

² Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il 26 dicembre.

³ Per gravi motivi il Seco può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.

Art. 7 Lingua

¹ Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.

² In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.

Art. 8 Forma e data della pubblicazione

¹ Il FUSC è pubblicato lo stesso giorno in forma cartacea e in forma elettronica.

² L'editore munisce i dati del FUSC di una firma elettronica. Quest'ultima deve essere fondata su un certificato qualificato emesso da un fornitore di servizi di certifi-

cazione riconosciuto ai sensi della legge federale del 19 dicembre 2003² sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica.

Art. 9 Versione facente fede

Fa fede la versione elettronica.

**Sezione 5:
Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC**

Art. 10

¹ Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse al Seco per via elettronica. A tale scopo il Seco mette a disposizione formulari interattivi.

² Il Seco può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.

³ Per le comunicazioni trasmesse in altra forma è percepito un supplemento.

Sezione 6: Forme della pubblicazione elettronica

Art. 11 Pubblicazione in Internet

¹ Il Seco pubblica il FUSC in Internet.

² Tiene un archivio online dotato di una funzione di ricerca limitata a tre anni al massimo. Le comunicazioni concernenti i fallimenti di privati sono accessibili al massimo per un anno.

³ Mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.

Art. 12 Abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC
in forma elettronica

¹ Il Seco offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.

² Permette di scegliere le rubriche comprese nell'abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.

³ Il Seco può trasmettere i dati a servizi che si occupano della diffusione professionale di dati al più presto il giorno precedente la data di pubblicazione.

Art. 13 Condizioni per l'utilizzo dei dati

¹ Per l'utilizzo in forma elettronica dei dati di cui all'articolo 12 si applicano le condizioni seguenti:

- a. i dati non devono essere comunicati a terzi o resi accessibili prima della data di pubblicazione;
- b. il contenuto dei dati non deve essere modificato;
- c. la presentazione grafica dei dati deve consentire di distinguere chiaramente questi ultimi da commenti o altre aggiunte simili;
- d. devono essere pubblicate anche le indicazioni apportate dal Seco concernenti la qualità dei dati forniti.

² Per l'utilizzo di dati che non sono muniti di firma elettronica qualificata si applicano inoltre le condizioni seguenti:

- a. i dati devono essere accompagnati dall'indicazione seguente: «La presente non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede soltanto i dati del FUSC che sono stati muniti di firma elettronica dal Seco.»;
- b. gli annunci pubblicitari, l'imballaggio, il supporto dei dati o il mezzo di comunicazione elettronico non devono suggerire che si tratti di una pubblicazione ufficiale.

Sezione 7: Emolumenti**Art. 14** Obbligo di versare emolumenti

¹ È tenuto a versare un emolumento chiunque:

- a. trasmette una comunicazione la cui pubblicazione è prescritta dalla legge;
- b. riceve in abbonamento la versione cartacea del FUSC;
- c. riceve in abbonamento dati elaborati in forma elettronica.

² Le unità dell'amministrazione federale centrale non versano nessun emolumento.

Art. 15 Emolumento per la pubblicazione

¹ Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell'allegato.

² Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

³ RS 172.041.1

Art. 16 Emolumenti per gli abbonamenti

¹ Gli emolumenti per gli abbonamenti alla versione cartacea o elettronica del FUSC sono stabiliti conformemente all'ordinanza del 23 novembre 2005⁴ sugli emolumenti per le pubblicazioni.

² Le unità dell'amministrazione federale decentralizzata, le autorità intercantionali, i Cantoni e i Comuni beneficiano di un abbonamento gratuito al FUSC.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 17** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 giugno 1937⁵ sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2006.

⁴ RS **172.041.11**

⁵ [CS **2** 712; RU **2000** 187 art. 21 n. II]

Allegato
(art. 15)

Emolumenti per la pubblicazione

Gli emolumenti comprendono l'IVA. Le indicazioni in millimetri (mm) si riferiscono al formato del giornale.

1 Pubblicazioni ai sensi dell'articolo 2 (bilanci esclusi)

11 In generale

(Larghezza della colonna 68 mm, altezza della colonna 60 mm)

Comunicazioni ai sensi dell'art. 2, trasmesse mediante formulario interattivo	Emolumento di base	Tariffa minima:	fr. 20.—
		Tariffa massima:	fr. 40.—
	Per millimetro supplementare	Tariffa minima:	fr. —.30
		Tariffa massima:	fr. —.60
Comunicazioni ai sensi dell'art. 2, trasmesse in altro modo (e-mail, fax, lettera, ecc.)	Emolumento di base	Tariffa minima:	fr. 50.—
		Tariffa massima:	fr. 80.—
	Per millimetro supplementare	Tariffa minima:	fr. —.90
		Tariffa massima:	fr. 1.50

12 Interfacce

I servizi che dispongono di un'interfaccia elettronica diretta ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 pagano importi forfetari ridotti.

13 Iscrizioni provenienti dal registro di commercio

Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di commercio sono calcolati conformemente all'ordinanza del 3 dicembre 1954⁶ sulle tasse in materia di registro di commercio.

⁶ RS 221.411.1

2 Bilanci ai sensi dell'articolo 2

(4 colonne su pagina intera di 272 mm, altezza della colonna 60 mm)

Emolumento di base	Tariffa minima:	fr. 180.—
	Tariffa massima:	fr. 240.—
Per millimetro supplementare	Tariffa minima:	fr. 3.—
	Tariffa massima:	fr. 4.50

